

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO

:

RIGENERAZIONE URBANA L.R. 7/2017 -ART. 4 DISPOSIZIONI PER "CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO"- PRESA D'ATTO SEGNALAZIONE REGIONE LAZIO. RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2021 (ART. 21 NTA DEL PRG VIGENTE).

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O		PRE	ASS		
MAGNAFICO FERNANDO		SI			
C O N S I G L I E R I		PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	
1. GUGLIETTA ALESSIO		SI		8. NICELLI ROBERTO	
2. VERARDI FRANCESCO		SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	
3. TRANI BRUNO			SI	10. GUGLIETTA PASQUALINO	
4. MARROCCO MARTA		SI		11. IZZI PAOLA	
5. SIMONE MAURO		SI		12. PIETROSANTO CARLO	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI			
7. MARROCCO SANDRO		SI			
				Tot.	12
					1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 6 dell'ordine del giorno

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1.Marrocco Sandro 2.Nicelli Roberto 3 Guglietta Pasqualino**;

Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, Mastrobattista Franca**;

Illustra l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Guglietta.

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Lenola è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. **8749 del 24/10/1995**;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 18.07.2017 n.7 avente ad oggetto "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio";

RILEVATO che la suddetta Legge Regionale ha introdotto disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, disciplinando diverse tipologie di intervento sui territori;

CONSIDERATO che le predette disposizioni richiedono che i Comuni provvedano, a loro volta e con l'assunzione di propri provvedimenti, alla corretta applicazione della legge medesima e alla specifica disciplina delle diverse tipologie di intervento, individuando gli ambiti di applicazione e le modalità di intervento;

RITENUTO, di dover provvedere in merito;

CONSIDERATO che il Comune di Lenola ha inteso con la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02.07.2019 dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 7/2017 attraverso l'introduzione nelle NTA del vigente PRG di un apposito articolo: "*Art. 21 Rigenerazione urbana art. 4 L.R. n. 7/2017 "Cambio di destinazione d'uso degli edifici"*".

VISTO che con nota prot. n. 8750 del 10.12.2019 acquisita al Registro Ufficiale con il protocollo n. 1014620 del 12.12.2019, l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 7/2017, ha trasmesso alla Regione Lazio la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02.07.2019 inerente l'oggetto e l'attestazione a firma del Segretario Comunale della pubblicazione della DCC n.18 del 02.07.2019 e contestuale certificazione di assenza delle osservazioni che di fatto non sono pervenute;

VISTA la Sentenza n. 240/2020 della Corte Costituzionale pubblicata in G.U. il 18.11.2020 in merito al giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti con la quale "*dichiara che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio Regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR), e annulla, per l'effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503*".

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.06.2021 di Approvazione del Recepimento delle Osservazioni della Regione Lazio Registro Ufficiale n. 0269401 del 26.03.2021 (Assunta al prot. 2778 del 26.03.2021 con le relative osservazioni ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 36/1987) – Integrazione alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG (Piano Regolatore Generale) vigente ai sensi dell'art.1 comma 3 della L.R. n. 36/1987 per Recepimento previsioni normative della Legge Regionale n.7 del 18.07.2017 recante "Disposizioni per la Rigenerazione urbana ed il recupero Edilizio". Aspetti Generali ed Attuazione dell'art.4 disposizioni per "Cambio di Destinazione d'uso degli Edifici";

VISTA la nota prot. n. 10256 del 23.11.2021, acquisita al Registro Ufficiale della Regione Lazio con il n. 0966425 del 24.11.2021, con la quale il Responsabile dell'area Tecnica Urbanistica del Comune di Lenola, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 7/2017, ha trasmesso la D.C.C. n. 25 del 17.06.2021 e la relativa Attestazione del Segretario Comunale per la pubblicazione e assenza di osservazioni;

RITENUTO di prendere atto della segnalazione pervenuta dalla Regione Lazio Registro Ufficiale n. 1016212 del 07.12.2021 assunta al prot. 10712 del 07.12.2021 e, precisamente in sintesi:

- ✓ -Al comma 5 dell'art. 21 proposto dopo le parole "*del d.p.r. 380/2001*" inserire le seguenti parole "*con esclusione di quella rurale*" andava per logica riferito "all'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001".....;
- ✓ -Risulta opportuno rilevare che nel testo della delibera n. 25 del 17.06.2021, benché sia richiamato il PTPR approvato con DCR n. 5 del 21 aprile 2021 rimangono ancora i riferimenti al PTP ambito n. 13 ed al PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.

VISTA la collaborazione ricevuta in Videoconferenza il 13 dicembre 2021 (causa emergenza sanitaria nazionale per Covid 19) per gli ulteriori chiarimenti e approfondimenti dalla Regione Lazio –Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - Ufficio Speciale per la Rigenerazione Urbana;

CONSIDERATO di dover rettificare la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.06.2021, prendendo atto della segnalazione della suddetta nota della Regione Lazio assunta al prot. 10712 del 07.12.2021 e, precisamente nel seguente modo:

- ✓ escludere i "**punti b) e c)**" dalle premesse nel paragrafo dedicato "*VISTI e richiamati i contenuti:*"
- ✓ riformulare il **comma 5** dell'art. 21 delle NTA del PRG Vigente;

RITENUTO dover assegnare per una corretta interpretazione all'art. 21 NTA del PRG vigente la lettera di identificazione **A)** per le finalità di cui alla L.R. n.7/2017 da perseguire e per le relative modalità;

VISTA la DCR (Delibera di Consiglio Regionale del Lazio) n. 5 del 21 aprile 2021 inerente il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2.

VISTI e richiamati i contenuti :

- del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. **8749 del 24/10/1995** e della relativa zonizzazione;
- della l.r. n. 29 del 06 ottobre 1997, istitutiva del Parco Regionale dei Monti Aurunci , e del relativo Piano di Assetto adottato nel 2005, non ancora approvato;
- della l.r. n. 21 del 04 dicembre 2008 , istitutiva del Parco Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi , e del relativo Piano di Assetto adottato nel 2005, non ancora approvato;

VISTI

- la l.r. n. 7 del 18 luglio 2017;
- il vigente PRG;
- la l.r. n. 36/1987 e ss.mm.ii.;
- il d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ess.mm.ii., all'art. 49, co. 1, e all'art. 151, co. 4;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione dall'esito:

All'unanimità

DELIBERA

Poste le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Stabilire che alle NTA (allo stato attuale sono venti articoli) del vigente PRG viene aggiunto con riferimento al cambio di destinazione d'uso degli edifici di cui all'art. 4 , della legge regionale n. 7/2017 la norma seguente, integrata delle osservazioni pervenute dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 1 della L.R. 36/1987 di cui alla nota assunta al prot. 2778 del 26.03.2021 e della **segnalazione pervenuta dalla Regione Lazio assunta al prot. 10712 del 07.12.2021 (evidenziata in grassetto)**, oltre alla **lettera A) (evidenziata in grassetto)** di identificazione delle finalità di cui alla L.R. n. 7/2017:

Art. 21 – Rigenerazione urbana art. 4 L.R. n. 7/2017 *(Cambio di destinazione d'uso degli edifici)*

Per l'intero territorio comunale è applicabile il cambio di destinazione d'uso degli edifici di cui all'art.4, L.R. n. 7/2017, con le seguenti finalità di cui alla L.R. n.7/2017 da perseguire e modalità:

A)Riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel contesto urbano, favorire il recupero delle periferie, gli ambiti degradati, recuperare gli edifici dismessi, migliorare le condizioni abitative sociali, ambientali attraverso l'utilizzazione di strutture e materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale, oltre che favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente:

1) Di dare atto che è prevista l'ammissibilità, ai sensi dell'art.4 della l.r. n. 7/2017, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, "di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq", con mutamento della destinazione d'uso tra le seguenti categorie funzionali individuate all'art. 23 ter del sopra citato d.p.r. "con esclusione di quella rurale":

- a) residenziale;
- a-bis) turistico - ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale.

Gli interventi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 7/2017 sono consentiti esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzate così come definite dal comma 7 dell'articolo 1 della medesima legge, ossia :

"Sono definite porzioni di territorio urbanizzate:

- a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo , di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;*
- b) la parte di territori già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;*
- c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorchè non realizzati.*

Gli interventi previsti dal presente art. 21 non possono trovare applicazione come disposto nel comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 7/2017:

Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre, 2004, n.12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano : (1 -Alinea modificata dall'articolo 17, comma 93, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017,n.)

- a) nelle aree sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;*
- b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;*
- c) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Nome in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 6.*

2) Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per gli edifici aventi destinazione d'uso agricola e/o rurale in conformità alle disposizioni della l.r. 38/99.

3) Gli interventi di cui al presente articolo si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla Circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2017 e ss.mm.ii. e con l'esclusione della possibilità di apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 24, co. 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999.

4) Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II – Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e ricostruzione.

5) Sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del d.p.r. n. 380/2001, anche se in presenza di insediamenti urbani storici del PTPR, interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici - legittimi o legittimati - aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di mq 10.000 (metri quadrati diecimila) con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'art. 23 ter del d.p.r. 380/2001 a) residenziale, a-bis) turistico-ricettiva, produttiva e direzionale; commerciale; **“con esclusione di quella rurale”** all'interno delle seguenti zone:

- Zona A – Centro Storico Conservazione e Risanamento (art.4 delle NTA del vigente PRG);
- Zona B – Completamento (art. 5,6 e 7 delle NTA del vigente PRG);
- Zona C – Espansione (art. 8, 9, 10, 11 e 12 delle NTA del vigente PRG);
- Zona – Camping (art.13 delle NTA del vigente PRG);
- Zona D – Insediamenti Produttivi (art.14 delle NTA del vigente PRG);
- Zona E – Territorio Agricolo (art.15 delle NTA del vigente PRG), limitatamente alle aree urbanizzate e individuate dal PTPR come “Paesaggio degli insediamenti urbani” e “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”;

- Zona F Servizi generali (art.16 delle NTA del vigente PRG), limitatamente alle parti di territorio in cui risulta decaduto, ai sensi dell'art. 9 – comma 2 – del d.p.r. n. 327/2001, l'eventuale vincolo preordinato all'esproprio;
- Come da comma 2 dell'art. 23 –ter del d.p.r. 380/2001 la destinazione d'uso o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1-bis (comma sostituito dall'art. 10 , comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020) ;
- Come da comma 3 dell'art. 23-ter del d.p.r. 380/2001 si evince nell'ultimo periodo quanto segue: *“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”*.

6) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la destinazione d'uso originaria che si rileva è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell'intervento edilizio su cui si opera. In alternativa, per immobili realizzati anteriormente alla emanazione della legge n. 765/1967 e nel solo caso di assenza di specifiche ed univoche indicazioni riportate nel suddetto titolo edilizio, la destinazione d'uso originaria è quella risultante dai dati catastali anteriori alla data del 31.08.1967. Si richiama il contenuto del comma 9 bis del D.P.R. 380/2001 “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”:

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono chiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia (comma aggiunto dall'art. 10 comm1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)

7) Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per gli edifici aventi destinazione d'uso agricola e/o rurale in conformità alle disposizioni della l.r. 38/99.

8) Di dare atto del Verbale Commissione Consiliare Permanente D (LL.PP.-Urbanistica- Edilizia Privata- Usi Civici- Assetto e/o Gestione Territorio – Demanio- Edilizia scolastica –Patrimonio) n. 5 del 17.06.2019 con il quale la Commissione esprime il parere favorevole precisando che “per i Cambi di destinazione d'uso degli edifici anche in presenza di insediamenti storici è prevista la demolizione e ricostruzione fedele al preesistente”-

8 Bis) In particolare, in relazione al comma 8 ma più in generale per tutti gli interventi riconducibili al presente articolo 21 si fa presente che essi stessi devono essere realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica vigenti, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

9) Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L.R. 7/2017 si tiene conto di quanto previsto dall'art. 8 (dotazioni territoriali e disposizioni comuni) della medesima legge, e precisamente dei seguenti contenuti dell'articolo 8 (commi 1-2-10) che fanno riferimento al suddetto articolo 4 della L.R. 7/2017:

1. Gli interventi di cui agli articoli 3,4, 6 e 7 (L.R. 7/2017) , nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante o dell'incremento volumetrico o del cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione residente superiore ai 40 mila abitanti, l'estensione delle aree da cedere aq titolo di standard sia inferiore a 1000 mq , gli standard dovuti possono essere moetizzati. Nel comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita qualora l'estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. Tali somme unitamente all'importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche nell'ambito dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale;

2. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3,4, 6 e 7 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 , ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione , nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche;

10. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui agli articoli 3,4 e 6 determinano automaticamente la modifica alla destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. In conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge (L.R. 7/2017), i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to GUGLIETTA ANGELO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 21/12/2021



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 002 dal 4 GEN 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 4 GEN 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 21/12/2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 17/12/2021

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pietro D'Orazio

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE